

STATUTO

Premessa

La costituenda associazione “IoStoria” promuove la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura del presente statuto un linguaggio ampio prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3), proponendo di leggere tali simboli come femminile sovraesteso.

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “**IoStoria APS**”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle persone volontarie associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'Associazione in particolare ha lo scopo di promuovere il benessere psicosociale in ambito culturale, educativo, socio-sanitario e di comunità; di favorire socialità, mutualismo, partecipazione, e contribuire alla crescita culturale e civile dell3 soci3, come dell'intera comunità.

Sono pertanto finalità dell'associazione:

- la promozione del **benessere e funzionalità** delle persone, dei gruppi, delle comunità e delle organizzazioni, e del loro diritto alla salute e al **perseguimento della felicità**;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, in chiave **interculturale, decoloniale, ecologica**;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, dell'**attitudine creativa** e degli spazi per la formazione, creazione, produzione e fruizione culturale;
- l'accrescimento e valorizzazione della **memoria** personale, collettiva e territoriale attraverso la comprensione ed elaborazione della cultura storica dei luoghi e delle persone che li abitano;
- lo sviluppo e sostegno di **reti** che si raccolgano attorno alla Storia e alle storie degli individui e delle comunità, mettendo in risalto valori ed esperienze condivisi nel rispetto delle diversità;
- la diffusione del rispetto e della conoscenza della **natura**, degli **ecosistemi** e del **patrimonio paesaggistico**;
- la creazione di **Spazi Sicuri** e intersezionali di **co-integrazione e co-partecipazione** orizzontale.

Resta inteso che ogni ambito in cui si possa assumere un impegno civile contro ogni forma di ingiustizia, violenza ed emarginazione, è potenziale settore d'intervento dell'Associazione, in quanto essa è inequivocabilmente spazio sicuro per tutte le soggettività, inflessibile riguardo a discriminazioni di ogni genere, e dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista, antiomofobica e transfemminista.

L'Associazione in particolare persegue le suddette attività di interesse generale mediante:

- organizzazione e facilitazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto
- supporto per student3 in condizione di fragilità - in particolare con background migratorio - in forma di sportelli e spazi di ascolto
- percorsi di coaching individuale e di gruppo, finalizzati al miglioramento della funzionalità personale e della gestione dei problemi, nell'ottica di inserimento e ottimizzazione della propria sfera sociale e lavorativa, in particolare rivolti a donne fuoriuscite dalla violenza, donne con background migratorio, persone rifugiate e richiedenti asilo
- supporto psicosociale e di orientamento sociosanitario per persone in condizione di fragilità - in forma di sportelli e spazi di ascolto - in particolar modo appartenenti alla comunità LGBTQAI+
- laboratori per adolescenti sulla gestione delle difficoltà scolastiche, con l'accento sullo studio della Storia e le Scienze Umane
- seminari di Storia e Storie, anche offerti in modalità multilingua, con particolare attenzione alla Microstoria e alla Storia Sociale, in chiave interculturale, decoloniale, ecologica
- laboratori di elaborazione delle proprie storie attraverso percorsi di arteterapia, di scrittura di testi anche in forma canzone, poesia, slam poetry, teatro e stand-up comedy
- percorsi didattici per bambin3 nell'ambito dell'educazione ambientale, della circolarità e valorizzazione del rapporto con il patrimonio naturale, culturale, paesaggistico dei propri territori
- progettazione e organizzazione di camminate storiche e passeggiate ambientali che supportino la partecipazione e la rappresentazione di tutte le soggettività
- eventi di restituzione dei laboratori, del lavoro dei gruppi, e delle attività associative in forma di reading, spettacoli, concerti, mostre, festival
- organizzazione di eventi aggregativi, in particolare a favore delle comunità marginalizzate e delle periferie, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio interculturale, sociale, artistico, linguistico, storico, delle tradizioni musico-coreutiche ed enogastronomiche delle comunità
- presentazione ed esposizione di testi e opere in linea con i principi e le finalità dell'Associazione
- creazione e diffusione di contenuti tramite social media, podcast, stampa, pubblicazione di articoli, libri, opuscoli e qualsiasi mezzo utile alla divulgazione
- attività di team building e ottimizzazione delle organizzazioni - con focus sul Terzo Settore - tramite gli strumenti del coaching e dello storytelling
- mappatura e promozione di reti di enti e individui per stimolare la solidarietà, il mutuo aiuto, il volontariato, la cessione gratuita di servizi o beni a sostegno di persone svantaggiate, in ottica di collaborazione orizzontale sia all'interno dei propri gruppi che inter-comunità
- realizzazione di corsi di formazione rivolti ad individui, operator3 ed enti, specificamente nell'ambito del contrasto alle diseguità, dell'educazione alle differenze, della mediazione interculturale e del benessere psicosociale ed organizzativo, anche in collaborazione con enti di formazione accreditati
- promozione della ricerca di particolare interesse sociale anche attraverso protocolli con enti di formazione e ricerca pubblici e privati

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso attività di partnership, supporto e collaborazione con altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, con enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati, comitati o singoli cittadini, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero delle persone associate non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associate dell'Associazione le persone che hanno partecipato alla costituzione e quante altre, su domanda scritta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, la persona interessata dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla alla persona interessata la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico delle persone associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna persona associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Le persone associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta all'Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette alle cariche sociali.

4. Le persone associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Le persone volontarie associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di

volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per le persone volontarie associate stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla persona volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone associate. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le persone volontarie dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni persona associata può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di persona associata si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito la persona associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla persona interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dell'Associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dell'Associazione

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le persone associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni persona associata ha diritto ad un voto. Le persone associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre persone associate. Ogni persona associata può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altre persone associate.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere le persone componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso della persona aspirante socia in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione della persona associata interessata, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le persone associate.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea dell'Associazione

1. L'Assemblea è composta da tutte le persone associate e deve essere convocata dall'Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle persone associate; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dall' Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta all'Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle persone associate. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute o rappresentate.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle persone astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza delle persone associate ed il voto favorevole di almeno due terzi delle persone intervenute in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dall'Presidente dell'Assemblea e dall'Segretario. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito all'Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove persone, scelte fra le associate.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto la persona o le persone associate che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove consigliere scadono insieme a quelle che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dall'Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dall'Presidente, oppure, in sua mancanza, dall'Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dalla persona più anziana di età.

Le funzioni di segretari  sono svolte dall  Segretari  dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dall  Presidente e dall  Segretari . Ogni associat  ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5.   ammessa la possibilit  che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si dar  atto nei relativi verbali, secondo le modalit  previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere l  Presidente e l  Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretari  e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni pi  ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovr  regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovr  essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che deliberer  con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dell'associat ;
- j) deliberare, in caso di particolari necessit , di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo all' propri associat  secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associat  o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attivit  proprie dell'Associazione; all' non associat  a favore dell' quali   deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando la o le relative persone responsabili, con potere di revoca.

Art. 15 L  Presidente

1. L  Presidente   rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

  anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. L  Presidente viene elett  dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed   rieleggibile.

3. L  Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. L  Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b)   delegat  a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona

fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Allò Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Lò Vice Presidente sostituisce lò Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allò stesso attribuite.

Art. 16 Segretariò e Tesorierò

1. Segretariò e Tesorierò affiancano lò Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Allò Segretariò compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro dell' associat' e del registro delle persone che prestano attività di volontariato.

3. Allò Tesorierò spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra l'3 revisor' legali iscritt' nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all'3 amministrator' notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro dell'3 associat';
- registro dell'3 volontar'3, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi dell'associato;
- erogazioni liberali di associato e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi all'associato e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatore, associato, lavoratore e collaboratore, amministratore ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dell'associato, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.